

CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA  
**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE**  
**DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

\* \* \*

**Art. 1**

*Finalità ed ambito di applicazione*

1. In attuazione del fondamentale principio statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione, è approvato il seguente regolamento.
2. Il regolamento disciplina le procedure elettive:
  - a) del Presidente Nazionale;
  - b) dei consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto;
  - c) del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) del Collegio dei Probiviri.

**Art. 2**

*Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri*

1. La Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri è composta da cinque commissari nominati dal Consiglio.
2. La Commissione nomina, a maggioranza, al proprio interno il Coordinatore ed il Segretario.
3. Sono compiti della Commissione:
  - a) predisporre i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature;
  - b) ricevere le candidature ed accertare la sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità;
  - c) decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati;
  - d) verificare il diritto di voto degli associati presenti in Assemblea;
  - e) coadiuvare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni;
  - f) coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.
4. Dei lavori della Commissione che precedono l'Assemblea si redige succinto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.
5. La Commissione si avvale degli uffici della Confederazione.

### **Art. 3**

#### *Modalità e termini di presentazione delle candidature*

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature sono presentate per iscritto, via *e-mail*, alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, fino a 30 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente di un Organo associativo, attesta il possesso dei requisiti per la composizione dello stesso ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità.
3. La candidatura a Presidente nazionale è corredata dalle sottoscrizioni prescritte dall'art. 37, comma 1, dello Statuto. La candidatura a Consigliere di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto reca l'indicazione del livello del sistema in rappresentanza del quale la candidatura è presentata.

### **Art. 4**

#### *Elenchi dei candidati*

1. Non oltre 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri compila gli elenchi dei candidati per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2.
2. Ciascun elenco è compilato con il cognome e il nome dei candidati e con le indicazioni che seguono.
3. L'elenco dei candidati a Presidente Nazionale, e quello dei candidati a Consigliere di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), dello Statuto recano, accanto al nominativo di ciascun candidato, l'indicazione del livello del sistema di provenienza.
4. L'elenco dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti reca il nominativo di ciascun candidato con l'indicazione dell'eventuale livello del sistema di provenienza e con l'indicazione della iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
5. L'elenco dei candidati al Collegio dei Probiviri reca i nominativi dei candidati con l'indicazione della qualifica richiesta per l'elezione alla carica di Proboviro come previsto dall'art. 40, comma 2, dello Statuto confederale.
6. Nello stesso termine di cui al comma 1, gli elenchi dei candidati sono depositati e pubblicati presso la sede e nella sezione associativa del sito *internet* della Confederazione.

Gli elenchi sono altresì affissi presso i locali dell'Assemblea, per tutta la sua durata.

## **Art. 5**

### *Esclusioni. Reclami*

1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti per la composizione dell'Organo associativo a cui le rispettive candidature si riferiscono, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 4, comunica per iscritto, *e-mail*, i motivi dell'esclusione dagli elenchi predetti.
2. Non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione degli elenchi di cui sopra, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei propri componenti, non oltre 3 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
3. La decisione della Commissione è comunicata per iscritto, via *e-mail*, all'interessato il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione degli elenchi.

## **Art. 6**

### *Schede elettorali*

1. Le schede elettorali sono di n.º 6 tagli diversi di voti per ciascuno degli Organi associativi di cui all'art. 1, comma 2: da 1 voto, da 3 voti, da 5 voti, da 10 voti, da 20 voti e da 50 voti. A ciascun socio con diritto a voto presente in Assemblea è distribuito, per ciascuno degli Organi associativi da eleggere, un numero di schede sino a concorrenza dei voti allo stesso spettanti.
2. Ogni scheda elettorale reca l'indicazione dell'Organo associativo da eleggere.
3. Le schede elettorali per i membri di Consiglio sono divise in due settori: uno per i componenti da eleggere tra i candidati di cui all'articolo 34, comma 1, lett. *b*) dello Statuto ed uno per i restanti componenti da eleggere tra i candidati di cui all'articolo 34, comma 1, lett. *c*) dello Statuto fra cui 6 in rappresentanza del Settore del Commercio, 3 in rappresentanza del Settore del Turismo, 3 in rappresentanza del Settore dei Servizi/Professioni e 3 in rappresentanza del Settore del Trasporto/Logistica.

## **Art. 7**

### *Votazioni*

1. Il voto per eleggere ciascuno degli Organi associativi è segreto.
2. La votazione è unica per ciascuno degli Organi associativi da eleggere.
3. L'ordine delle votazioni è il seguente: il Presidente Nazionale; i Consiglieri di cui all'art. 34, comma 1, lettere *b)* e *c)*, dello Statuto; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Proibiviri.
4. Il voto si esprime validamente compilando la scheda elettorale con l'indicazione del cognome e del nome dei candidati prescelti, in numero non superiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere.
5. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede completamente non compilate.
6. Qualora il numero degli eletti risulti inferiore al numero dei componenti dell'Organo associativo da eleggere, si procede ad una nuova votazione e così via ad oltranza.

## **Art. 8**

### *Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti*

1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.
2. Per ciascun Organo associativo da eleggere è redatta la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
3. Nei limiti del numero dei componenti degli Organi associativi da eleggere e fermi restando i criteri di composizione di ciascun Organo, risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, qualora tale parità riguardi l'ultimo dei candidati eletti ed il primo dei non eletti, si procede al ballottaggio, e così via sino ad elezione avvenuta.
4. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all'Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

## **Art. 9**

### *Sostituzione di componenti di Organi associativi in corso di esercizio*

In tutti i casi in cui lo Statuto stabilisce che alla sostituzione di uno o più componenti di Organi associativi venuti a mancare in corso di esercizio si provveda mediante procedura elettiva, le procedure previste dagli artt. da 1 a 8 del presente regolamento si

applicano con le seguenti modifiche:

- a) le candidature di cui all'art. 3 sono presentate fino a 10 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- b) l'elenco o gli elenchi dei candidati di cui all'art. 4 sono compilati dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, depositati e pubblicati non oltre 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione;
- c) i reclami di cui all'art. 5, comma 2, possono essere presentati non oltre il giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco o degli elenchi dei candidati. La Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri decide non oltre 2 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

#### **Art. 10**

##### *Disposizioni transitorie e di coordinamento*

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea in seduta Straordinaria, il 10 luglio 2019, entra in vigore in occasione del primo rinnovo degli Organi sociali successivo alla data della sua approvazione e sostituisce integralmente ogni precedente formulazione.